

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015
133/2015/R/GAS

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE A PARTIRE
DALL'ANNO TERMICO 2015-2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento UE 1227/2011);
- il regolamento (UE) N. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: regolamento UE 312/2014) che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2015 recante "*Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio 2015-2016*" (di seguito: decreto 6 febbraio 2015);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 23/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 23/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 95/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 95/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 162/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 162/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 49/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 gennaio 2014, recante "Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (C_{MEM}) e delle attività connesse (CCR) a partire dall'anno termico 2014-15", (di seguito: documento per la consultazione 24/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione del 7 novembre 2014, recante "Riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di stoccaggio", (di seguito: documento per la consultazione 553/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 5 febbraio 2015, recante "Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (C_{MEM}) e delle attività connesse (CCR), a partire dall'anno termico 2015- 2016" (di seguito: documento per la consultazione 38/2015/R/gas);
- il rapporto 5 febbraio 2015, 42/2015/I/com recante "Monitoraggio retail. Rapporto annuale 2012 e 2013" (di seguito: Monitoraggio *retail*);
- la comunicazione 5 marzo 2015, prot. 7653 della società Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito: comunicazione 5 marzo 2015);
- la comunicazione 10 marzo 2015, prot. 8132 della società Stogit S.p.A. (di seguito: comunicazione 10 marzo 2015).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*";
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici";
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- a valle di un apposito processo di consultazione, la deliberazione 196/2013/R/gas ha implementato la riforma delle modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela introducendo, come unico riferimento per il calcolo, i prezzi che si formano in esito alla contrattazione di tipo *spot*;
- con la citata riforma è stata, tra l'altro, definita la componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ed è stato previsto che:
 - tale componente fosse definita sulla base delle quotazioni del gas naturale rilevate nel mercato a termine italiano di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, organizzato dalla società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: MT-GAS);
 - tenuto conto dell'ancora incompleto grado di sviluppo del MT-GAS, l'Autorità, con successivo provvedimento, regolasse le modalità di calcolo della componente C_{MEM} , assumendo a riferimento i prezzi che si formano nel MT-GAS;
 - nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, fino all'affidabile avvio del MT-GAS e comunque almeno per l'anno termico 2013-2014, la componente C_{MEM} fosse calcolata, in ciascun trimestre, sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas, rilevate presso l'*hub* europeo TTF, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha anche introdotto la componente CCR relativa ai costi - comprensivi di un'equa remunerazione - delle attività connesse

all'approvvigionamento all'ingrosso, che il venditore può svolgere direttamente o indirettamente, e alla copertura di alcuni rischi connessi a tali attività, identificati come di seguito indicato:

- rischio *profilo*: relativo al differenziale giornaliero, a parità di volumi complessivi, tra i volumi prelevati e i volumi (piatti) implicitamente assunti per il calcolo della componente C_{MEM} ;
 - rischio *eventi climatici invernali*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito al verificarsi di temperature invernali particolarmente rigide o particolarmente miti;
 - rischio *livello*: relativo alla variazione del livello dei volumi forniti in esito, ad esempio, all'uscita dei clienti dal servizio di tutela;
 - rischio *bilanciamento*: relativo all'eventuale onere che il venditore sostiene in relazione alla corretta programmazione dei volumi giornalmente forniti;
 - rischio *pro die*: relativo alle attuali modalità di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione ai clienti finali;
- il TIVG prevede che la componente CCR sia aggiornata entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno termico successivo;
 - con la deliberazione 23/2014/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della definizione delle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a partire dall'anno termico 2014-2015, con specifico riferimento alle componenti C_{MEM} e CCR ;
 - nell'ambito del citato procedimento è stato emanato il documento per la consultazione 24/2014/R/gas, a valle del quale, con la deliberazione 95/2014/R/gas, l'Autorità ha esteso all'anno termico 2014-2015 la modalità di calcolo vigente nell'anno termico precedente per quanto riguarda la componente C_{MEM} , definendo nel contempo i criteri per l'aggiornamento della componente CCR per lo stesso anno, che hanno trovato applicazione con la deliberazione 162/2014/R/gas;
 - il documento per la consultazione 38/2015/R/gas ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle modalità di calcolo delle componenti C_{MEM} e CCR a decorrere dall'anno termico 2015-2016 e, in particolare, ha:
 - sintetizzato le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 24/2014/R/gas con riferimento ai quesiti sulle modalità di valutazione del grado di liquidità del mercato a termine italiano del gas e alla conseguente determinazione della componente C_{MEM} sulla base degli esiti di tale mercato;
 - fornito, anche in ottica comparativa, gli elementi quantitativi per una prima valutazione del grado di sviluppo delle attività di negoziazione al PSV;
 - illustrato gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di definizione della componente C_{MEM} per l'anno termico 2015-2016 e successivi;
 - delineato gli orientamenti dell'Autorità in merito all'aggiornamento per il solo anno termico 2015-2016 della componente CCR .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel documento per la consultazione 24/2014/R/gas, l'Autorità ha definito il percorso per il passaggio dalle quotazioni del TTF, come base per la definizione della componente C_{MEM} , alle quotazioni che si sarebbero formate nel MT-GAS, ipotizzando lo sviluppo di tale mercato in un ragionevole arco temporale;
- nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas sono state effettuate specifiche valutazioni, evidenziando come:
 - a distanza di più di un anno dall'avvio del MT-GAS non sono state ancora registrate transazioni per nessuno dei prodotti ivi negoziabili; mentre, nello stesso periodo, le negoziazioni al PSV sulle piattaforme non organizzate, ovvero le cosiddette negoziazioni *over-the-counter* (di seguito: OTC), hanno evidenziato una crescita significativa in termini di volumi;
 - l'applicazione degli indicatori proposti nel documento di consultazione 24/2014/R/gas per misurare la liquidità del mercato all'ingrosso del gas alle negoziazioni OTC al PSV, effettuata sulla base delle informazioni disponibili e delle osservazioni pervenute durante la consultazione, ha mostrato, da un lato, un livello di liquidità complessivo relativo ai prodotti con consegna entro l'anno sicuramente buono se confrontato con i volumi totali destinati ai clienti serviti in tutela; dall'altro, tale livello non è ancora ritenuto sufficiente per i singoli trimestri dell'anno; infine, non è stato possibile avere informazioni dettagliate sul grado di concentrazione del mercato nazionale OTC;
- a valle delle analisi quantitative sopra riportate, nel documento per la consultazione 38/2015/R/gas, pur riconoscendo il significativo sviluppo delle negoziazioni OTC di contratti a termine con consegna al PSV, nonché la possibilità di un effetto volano che il passaggio alle quotazioni nazionali potrebbe indurre nel mercato all'ingrosso, si afferma che sia prematuro determinare la componente C_{MEM} sulla base delle quotazioni rilevate con riferimento a tali negoziazioni; si evidenzia, inoltre, come risulta al momento difficile valutare l'esposizione del potenziale *benchmark* di prezzo a rischi di manipolazione da parte degli operatori, consigliando – a tutela dei consumatori – un approccio prudenziale;
- pertanto, nel citato documento per la consultazione:
 - da un lato, si prospetta, con riferimento all'anno termico 2015-2016, che la componente C_{MEM} rimanga definita, in ciascun trimestre, in base alla vigente formula di aggiornamento, che ha come mercato di riferimento l'*hub* TTF e come contratto di riferimento il prodotto trimestrale relativo al trimestre oggetto di aggiornamento;
 - dall'altro, si ribadisce il perseguimento dell'obiettivo strategico di creare le condizioni per lo sviluppo delle negoziazioni a termine nel nostro Paese, secondo il più ampio menù possibile di prodotti liquidi alle diverse scadenze; in coerenza con tale obiettivo, per quanto riguarda gli anni termici successivi al 2015-2016, viene definita, quindi, una *roadmap* che consenta di modificare le modalità di determinazione della componente C_{MEM} , con il passaggio dai prezzi

olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato a partire dall'inizio dell'anno termico, rendendo tali modalità note entro il mese di febbraio dell'anno termico precedente;

- nel dettaglio, la *roadmap* di cui al precedente punto, che si inserisce nel più ampio processo volto alla progressiva revisione delle tutele di prezzo vigenti, prevede che ogni anno si proceda ad una verifica del grado di liquidità e di concentrazione del mercato nazionale inteso in senso lato, ovvero prendendo in considerazione sia le negoziazioni a termine sul mercato OTC sia le negoziazioni condotte in un mercato organizzato, che si sia nel frattempo sviluppato accanto al primo, per valutare la sussistenza delle condizioni atte a consentire il passaggio alle quotazioni nazionali;
- il documento per la consultazione 38/2015/R/gas, prevedendo il mantenimento delle quotazioni del mercato TTF quale riferimento per la definizione della componente C_{MEM} anche per l'anno termico 2015-2016, indica l'esigenza di confermare, all'interno della medesima componente, anche un opportuno riconoscimento dei costi relativi alla logistica sia nazionale sia internazionale, prevedendo, per i primi, il coordinamento con la riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas, come delineata nel documento per la consultazione 553/2014/R/gas, e successivamente definita con la deliberazione 60/2015/R/gas e, per i secondi, valutando adeguato il livello vigente;
- infine, l'Autorità ha individuato il nuovo livello della componente *CCR*, quantificando i rischi da coprire in continuità con la metodologia utilizzata per il corrente anno termico e sulla base di quanto segue:
 - ai fini della quantificazione del rischio *profilo*, è stato ampliato il periodo temporale di riferimento per la determinazione della copertura del rischio, considerando i valori degli ultimi tre anni termici disponibili;
 - in relazione al rischio *eventi climatici invernali*:
 - per quanto concerne la presenza di situazioni meteorologiche particolarmente rigide, esso tiene conto, in continuità con la metodologia già in uso, dell'extra-costi che il venditore deve sostenere al verificarsi di tali situazioni, definito pari alla differenza tra il prezzo di sbilanciamento in caso di emergenza e il prezzo *spot* atteso applicato per un periodo di una settimana ai volumi eccedenti quelli previsti in condizioni climatiche medie e ipotizzando la probabilità del loro verificarsi;
 - per quanto concerne la presenza di situazioni meteorologiche particolarmente miti, l'extra-costi è valorizzato considerando la differenza rilevata al PSV tra le quotazioni a termine relative al prezzo invernale e i prezzi *day-ahead* rilevabili in occasione dell'effettivo verificarsi di temperature invernali particolarmente miti, considerando a tal fine i valori relativi all'anno termico 2013-2014 e la probabilità del loro verificarsi;
 - in relazione al rischio *profilo* e al rischio *eventi climatici invernali*, trova conferma l'applicazione di un loro adeguamento per tenere conto degli esiti

delle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio, in ragione del valore di opzionalità connesso a tale risorsa, il cui beneficio non sarebbe del tutto scontato dal mero differenziale stagionale dei prezzi; a tal fine si conferma il ricorso a una formula di adeguamento definita in linea con quanto operato in relazione all'anno termico 2014-15;

- il rischio *livello* è definito a partire dalla media dei valori, relativi agli ultimi due anni termici disponibili, della differenza, rilevata al PSV e definita su base trimestrale, tra il prezzo *forward* e il prezzo *day-ahead* del gas, ponderata ai volumi di ciascun trimestre; tale prezzo così determinato è applicato a una variazione della quantità di gas fornito (ad esempio per la perdita di clienti) mediamente pari al 5%;
- il rischio *bilanciamento* viene confermato pari a quello previsto per l'anno termico 2014-15, rimandando l'eventuale modifica della metodologia di calcolo per tenere conto dell'avvio dell'operatività del bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014, a valle della disponibilità di valori storici relativi a tale mercato;
- il rischio *pro die* è definito, in continuità con l'anno termico 2014-15, a partire dal differenziale atteso dei prezzi del gas tra il periodo invernale e il periodo estivo, posto pari a 2 €/cent/mc sulla base delle ultime quotazioni disponibili, e ipotizzando che le attuali modalità di lettura dei consumi e fatturazione comportino un'attribuzione piatta dei volumi in corso d'anno; peraltro è altresì previsto che l'adeguamento al ribasso del rischio *pro die*, derivante dal minore livello del differenziale stagionale del prezzo del gas naturale, sia in parte smorzato, in un'ottica prudenziale a vantaggio dei venditori in relazione alla stima di detto differenziale stagionale, in linea con quanto operato nell'ambito della determinazione relativa all'anno termico 2014-15.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento di consultazione 38/2015/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 5 operatori e 4 associazioni loro rappresentative;
- per quanto riguarda l'analisi di liquidità delle negoziazioni al PSV, la totalità dei rispondenti esprime una generale condivisione circa i risultati presentati nel suddetto documento;
- l'orientamento di mantenere, anche per l'anno termico 2015-2016, per il calcolo della componente C_{MEM} , il riferimento alle quotazioni *forward* trimestrali OTC del gas naturale presso l'*hub* TTF, relative al trimestre di aggiornamento, incontra un totale accordo da parte degli operatori e delle associazioni;
- in merito alla proposta della *roadmap* per l'identificazione del mercato di riferimento, per gli anni termici successivi all'anno termico 2015-2016, le risposte pervenute hanno evidenziato:

- un generale apprezzamento nella definizione *ex ante* dell'iter procedurale per il passaggio dalle quotazioni *TTF* a quelle nazionali, laddove siano soddisfatti determinati requisiti, pur rilevando l'eccessivo grado di dettaglio negli indicatori e nei valori soglia, che potrebbe introdurre elementi di rigidità nel processo valutativo;
- la richiesta da parte di alcuni operatori e associazioni di rivedere alcuni valori soglia in quanto ritenuti troppo stringenti - in particolare con riferimento all'indice di concentrazione CR3, ai volumi negoziati del prodotto trimestrale con consegna in quello successivo e al *bid-offer spread* - oppure di avere più informazioni in merito al loro calcolo;
- dubbi, ed in alcuni casi contrarietà, da parte dei rispondenti circa la proposta di adozione, per il calcolo della componente C_{MEM} , di un mix di prodotti a termine, in quanto comporterebbe oneri amministrativi aggiuntivi poco giustificabili in considerazione del carattere transitorio del regime di tutela di prezzo;
- la proposta da parte di una associazione ed un operatore che il passaggio al riferimento nazionale avvenga solo in caso di raggiungimento di piena liquidità anche sui prodotti con scadenza più lontana di quella trimestrale, in modo tale da consentire l'adozione di adeguate strategie di copertura; solo un operatore suggerisce l'adozione del riferimento alle negoziazioni OTC al PSV per il calcolo della componente C_{MEM} , optando eventualmente per il prodotto mensile anziché quello trimestrale, anche in condizioni di scarsa liquidità del mercato, in quanto ciò comporterebbe un aumento delle contrattazioni e quindi della liquidità di tale mercato;
- perplessità da parte di un'associazione circa l'utilizzo di un profilo convenzionale di prelievo per i clienti serviti in tutela, calcolato sulla base di una media nazionale, per definire il portafoglio teorico di approvvigionamento degli operatori, in quanto ritenuto inadeguato a rappresentare le specificità delle diverse realtà dai medesimi servite;
- una generale condivisione per la scelta di dare preferenza, in condizioni di pari liquidità, ad un mercato organizzato rispetto alle negoziazioni OTC, in quanto più trasparente e di facile accessibilità;
- contrarietà da parte di quasi tutti i rispondenti in merito all'utilizzo di contratti a termine con regolazione finanziaria anziché con consegna fisica, ai fini del riferimento di mercato nazionale per la determinazione della componente C_{MEM} , essendo tale scelta giudicata prematura; un operatore sottolinea, inoltre, come i contratti finanziari, non contemplando la consegna del sottostante prodotto fisico, potrebbero riflettere comportamenti speculativi da parte degli operatori finanziari;
- la segnalazione da parte di un operatore che occorrerebbe valutare attentamente il processo evolutivo in corso, a livello di normativa primaria, in materia di tutela di prezzo, prima di procedere ad adottare soluzioni che comporterebbero una implementazione gestionale da parte delle aziende a fronte di una

- temporanea applicazione della proposta oggetto di consultazione, in considerazione degli attesi sviluppi normativi;
- in merito alla proposta di sommare a valle del PSV le componenti addizionali al trasporto, attualmente applicate in corrispondenza dei punti di entrata, le risposte pervenute hanno evidenziato un totale consenso da parte degli operatori e delle associazioni;
 - in relazione alla proposta di confermare il valore dell'elemento QT_{int} a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio, un solo operatore auspica che tale elemento venga indicizzato, collegandosi ai differenziali di prezzo TTF/PSV dei prodotti relativi al calcolo della componente C_{MEM} , mentre la maggior parte dei restanti operatori e associazioni concordano nel mantenere l'attuale valore;
 - in relazione alla quantificazione dei rischi ricompresi nella componente CCR , si evidenzia, in particolare, che:
 - due operatori e altrettante associazioni esprimono contrarietà all'adeguamento dei rischi *profilo ed eventi climatici invernali* in esito alle aste per l'assegnazione della capacità di stoccaggio per ragioni di programmabilità; inoltre un'associazione segnala i possibili effetti derivanti dal decreto 6 febbraio 2015 che non ha confermato per l'anno termico 2015-16 la priorità di conferimento della capacità di stoccaggio per le offerte di operatori che servono clienti vulnerabili;
 - due operatori e altrettante associazioni chiedono che, nella definizione del rischio *livello*, la variazione della quantità di gas fornito sia rivista al rialzo in ragione degli andamenti a oggi riscontrabili in considerazione dei tassi di cambio del fornitore dei clienti finali;
 - con riferimento al rischio *bilanciamento* emerge una generale esigenza di tenere conto, da un lato, degli impatti che l'avvio dell'operatività del bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014 avrà sul rischio sopportato dagli operatori e, dall'altro, del rischio connesso all'intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational*;
 - in relazione al rischio *pro die* due operatori e altrettante associazioni reputano che il differenziale stagionale del prezzo del gas naturale ipotizzato sia troppo basso e ne chiedono pertanto una revisione al rialzo;
 - emerge, infine, da parte di alcuni soggetti l'esigenza di tenere in considerazione anche il rischio connesso alle perdite di rete e al gas non contabilizzato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas, di cui alla deliberazione 60/2015/R/gas, a valle della consultazione 553/2014/R/gas, sono state previste, con decorrenza 1 ottobre 2015:
 - la sostituzione delle componenti tariffarie CV^I , CV^{OS} e CV^{BL} con le nuove componenti: CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di

gas, CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio e CRV^{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del gas; queste nuove componenti sono applicate, come maggiorazioni dei costi di trasporto, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;

- la conferma dell'attuale applicazione delle altre componenti tariffarie CV^{FG} e φ che per loro natura sono aggiornate su base annuale, prevedendo che il loro aggiornamento avvenga con almeno due trimestri di anticipo;
- la componente relativa al servizio di trasporto QT , di cui all'articolo 8 del TIVG, deve pertanto essere modificata affinché, a decorrere dall'1 ottobre 2015, sia opportunamente incrementata dei valori unitari delle maggiorazioni CRV^I , CRV^{OS} e CRV^{BL} applicate a valle del PSV;
- inoltre, anche i costi relativi alla logistica nazionale e internazionale, che sono inclusi nella componente C_{MEM} , devono essere modificati per tener conto, oltre che degli esiti della consultazione 38/2015/R/gas, di quanto disposto dalla suddetta deliberazione 60/2015/R/gas, e che pertanto:
 - il valore dell'elemento QT_{int} a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, possa essere mantenuto, in via prudenziale, pari a 0,461667 euro/GJ;
 - per il valore dell'elemento QT_{PSV} a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, si possa confermare l'aggiornamento annuale, a partire dal primo trimestre dell'anno solare, sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità e pari per l'anno 2015 a 0,150291 euro/GJ;
 - il valore dell'elemento QT_{MCV} a copertura degli elementi di maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, debba essere ricalcolato, con decorrenza 1 ottobre 2015, al fine di includere solo le componenti CV^{FG} e φ quali maggiorazioni del suddetto corrispettivo variabile CV .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, in coerenza coi principi generali in tema di regolazione dei corrispettivi di cui alla legge 481/95, nel definire le condizioni economiche del servizio di tutela, si basa sui costi che un operatore efficiente sostiene per la fornitura del gas naturale nel mercato italiano ai clienti di tale servizio;
- peraltro, la definizione delle suddette condizioni economiche deve essere coerente con gli sviluppi normativi e regolatori in corso, indirizzati alla progressiva revisione del perimetro delle tutele; tale evoluzione deve essere considerata anche ai fini della definizione dei contenuti puntuali della *roadmap* finalizzata a modificare le modalità

di determinazione della componente C_{MEM} , con il passaggio dai prezzi olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato;

- inoltre, per quanto attiene alla componente CCR :
 - in merito all’osservazione circa la presunta mancata programmabilità che si verrebbe a generare in applicazione della formula di adeguamento del rischio *profilo* e del rischio *eventi climatici invernali*, si rileva come proprio la disponibilità della formula in questione rappresenti lo strumento per stimare l’effetto degli esiti delle aste per il conferimento della capacità di stoccaggio sul riconoscimento economico per i rischi in questione; e che detta mancata programmabilità sia comunque compensata dalla modalità di negoziazione a prezzo marginale delle prime aste per il conferimento della capacità di stoccaggio;
 - sempre sul medesimo tema occorre altresì considerare come eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto riconosciuto a copertura del rischio *profilo* e del rischio *eventi climatici invernali* risultano comunque compensate – con il criterio di aggiornamento proposto – dalla disponibilità di risorse di stoccaggio ad un costo che ne sottostima il valore complessivo;
 - infine, in merito agli effetti delle disposizioni di cui al decreto 6 febbraio 2015, che non prevedono la priorità di conferimento per gli operatori che servono clienti vulnerabili, si osserva che la valorizzazione dei rischi in questione prescinde da simili previsioni normative; e che queste ultime non modificano – o non dovrebbero modificare – le strategie di approvvigionamento e di offerta nelle aste per il conferimento di capacità di stoccaggio, basate sul merito economico, per offerte non inferiori ad un prezzo di riserva prefissato, non noto;
 - in relazione invece a quanto segnalato sulla quantificazione del rischio *livello*, si osserva che, in base all’analisi riportata nel Monitoraggio *retail*, nel corso dell’anno 2013 i clienti domestici che hanno cambiato fornitore sono pari al 6,5%, mentre i condomini con uso domestico sono pari al 7,3%;
 - per quanto attiene alle osservazioni relative al rischio *bilanciamento*, il rischio connesso all’intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational*, deve riguardare solo i casi, ovvero i giorni, in cui tale intervento abbia determinato il prezzo di sbilanciamento; e che l’obiettivo del bilanciamento ai sensi del Regolamento UE 312/2014 è quello, da un lato, di incentivare gli utenti ad assumere posizioni bilanciate – riducendo dunque il rischio in questione - e, dall’altro, di mettere il responsabile del bilanciamento nella condizione di gestire il bilanciamento in modo più efficiente, e dunque meno costoso, rispetto all’assetto attuale;
 - relativamente alle osservazioni circa il rischio *pro die*, si osserva che il valore del differenziale stagionale del prezzo del gas naturale implicito nel valore posto in consultazione è di fatto già superiore al valore di 2 €/cent/mc proprio per le ragioni di prudenza relative alla stima di tale differenziale stagionale indicate dallo stesso documento per la consultazione 38/2015/R/gas;

- in merito a quanto riportato in tema di perdite di rete e gas non contabilizzato, si rileva come la modalità di copertura del rischio indicato debba essere definita a valle di opportuni approfondimenti, anche alla luce degli esiti della sessione di aggiustamento operata dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG;
- con le comunicazioni 5 marzo 2015 e 10 marzo 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 della deliberazione 49/2015/R/gas, le società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. hanno trasmesso gli esiti delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2015-2016 condotte nel mese di marzo 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per quanto attiene all'elemento $P_{FOR,t}$ della componente C_{MEM} :
 - confermare per l'anno termico 2015-2016 una modalità di calcolo in linea con quella attualmente in uso, riferita alle quotazioni *forward* trimestrali OTC rilevate presso l'*hub* TTF;
 - rinviare, per i successivi anni termici, ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità puntuali di verifica del grado di liquidità e di concentrazione del mercato nazionale per valutare la sussistenza delle condizioni atte a consentire il passaggio alle quotazioni nazionali, anche in considerazione del più ampio processo normativo e regolatorio in corso, finalizzato alla progressiva revisione del perimetro delle tutele di prezzo;
- con riferimento ai costi relativi alla logistica nazionale e internazionale:
 - mantenere l'attuale valore dell'elemento QT_{int} a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico;
 - mantenere, per l'elemento QT_{PSV} a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, una periodicità annuale di aggiornamento, a partire dal primo trimestre dell'anno, sulla base delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità; inoltre, al fine di garantire la trasparenza nel calcolo del suddetto elemento, prevedere l'utilizzo di un Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
 - ricalcolare l'elemento QT_{MCV} a copertura degli elementi di maggiorazione del corrispettivo variabile CV in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 60/2015/R/gas, stabilendo in particolare che tale elemento comprenda le componenti CV^{FG} e φ in quanto maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV , applicate nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV e prevedendo di utilizzare lo stesso PCS di cui al precedente punto per la trasformazione dell'elemento QT_{MCV} da euro/Smc a euro/GJ;
 - modificare la formula relativa alla componente del servizio di trasporto QT di cui all'articolo 8 del TIVG in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione

- 60/2015/R/gas, includendo nella formula le nuove componenti CRV^I , CRV^{OS} e CRV^{BL} e prevedendo che, per la trasformazione da euro/Smc a euro/GJ delle suddette componenti e in generale nella formula della componente relativa al servizio di trasporto QT , sia utilizzato un Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- relativamente alla componente CCR , rispetto agli orientamenti del documento per la consultazione 38/2015/R/gas:
 - confermare la valorizzazione delle partite relative all’attività di vendita all’ingrosso comprensive di un’equa remunerazione e dei rischi *profilo*, *eventi climatici invernali* e *pro die*;
 - adeguare il livello del rischio *bilanciamento* per tenere conto anche del rischio legato all’intervento del responsabile del bilanciamento nella sessione di mercato *locational*, considerando la differenza media tra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo utilizzato per la determinazione del rischio *profilo*;
 - adeguare il rischio *livello* ipotizzando una variazione della quantità di gas fornito mediamente pari al 6,6%, determinata, sulla base delle informazioni desumibili dal Monitoraggio *retail*, come media dei tassi dei clienti che hanno cambiato fornitore nell’anno 2013 per ciascuna tipologia, ponderata con i rispettivi volumi;
 - in relazione alla quantificazione del rischio *profilo* e del rischio *eventi climatici invernali* confermare altresì il loro adeguamento in funzione dell’esito delle aste per l’assegnazione della capacità di stoccaggio in maniera analoga a quanto previsto per l’anno termico 2014-2015

DELIBERA

1. di modificare, con decorrenza 1 ottobre 2015, il TIVG secondo quanto di seguito indicato:
 - a) all’articolo 6, comma 6.2, le parole “**e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015**” sono sostituite dalle parole “**e comunque per gli anni termici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016**”;
 - b) l’articolo 6bis è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 6bis

*Componente relativa ai costi delle attività connesse
all’approvvigionamento all’ingrosso*

- 6bis.1 La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9.

6bis.2 Per l'anno termico 2015-2016 la componente CCR è pari alla somma delle seguenti voci:

- a) copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione, pari a 0,468817 €/GJ;
- b) rischio *livello*, pari a 0,031008 €/GJ;
- c) rischio *pro die*, pari a 0,160539 €/GJ;
- d) rischio *bilanciamento*, pari 0,008335 €/GJ;
- e) rischio *profilo* e rischio *eventi climatici invernali* pari a:

$$\begin{cases} RP + RECI + X & \text{nel periodo ottobre 2015 – marzo 2016;} \\ RP & \text{nel periodo aprile 2016 – settembre 2016;} \end{cases}$$

con:

$$X = \begin{cases} \frac{(\alpha - 0,103842 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta \leq (P_{Sto} - \Delta_{WS}) - 0,103842 \text{ €/GJ;} \\ -\frac{(\alpha - 0,051921 \text{ €/GJ})}{2} * \frac{1}{\beta} & \text{se } (RP + RECI) * \beta > (P_{Sto} - \Delta_{WS}) + 0,051921 \text{ €/GJ;} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

dove:

- RP è il livello associato al rischio *profilo* determinato pari a 0,032565 €/GJ;
- $RECI$ è il livello associato al rischio *eventi climatici invernali* determinato pari a 0,042037 €/GJ;
- $\alpha = | (RP + RECI) * \beta - (P_{Sto} - \Delta_{WS}) |$
- β è il rapporto tra la quantità di gas naturale prelevata dai clienti civili nel periodo invernale e una quantificazione conservativa della capacità di stoccaggio che consentirebbe un servizio di modulazione per i clienti civili in assenza di altre risorse, fissato pari a 2,741573;
- P_{Sto} è il costo dello stoccaggio pari a: $P_{Sto}^{Ass} + C_{Sto}$ dove:

- P_{Sto}^{Ass} è la media dei prezzi di assegnazione delle capacità di stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale, espressi in €/GJ, risultanti dalle aste condotte, per l'anno termico 2015-2016, dalle società Stogit S.p.A ed Edison Stoccaggio S.p.A. nel corso del mese di marzo 2015, ponderata sulla base delle capacità rispettivamente offerte nell'ambito delle medesime aste;
 - C_{Sto} è pari a 0,394113 €/GJ, rappresentativo del costo medio, ponderato sulla base delle capacità offerte nell'ambito delle citate aste ed associato al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio, comprensivo dei corrispettivi di trasporto presso i punti di entrata e uscita interconnessi con lo stoccaggio, del costo dei consumi di iniezione ed erogazione, degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - Δ_{ws} è la stima, espressa in €/GJ, del differenziale stagionale tra l'inverno 2016 e l'estate 2015 al PSV, calcolata come differenza tra:
 - la media delle quotazioni registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo 2015 dalla società Stogit S.p.A., del prodotto a termine con consegna nel semestre invernale ottobre 2015/marzo 2016 al PSV, rilevate da ICIS-Heren;
 - la media delle quotazioni registrate negli ultimi 10 giorni-gas disponibili immediatamente precedenti il termine per la presentazione delle offerte relative all'asta per il servizio di punta con iniezione stagionale, condotta nel mese di marzo 2015 dalla società Stogit S.p.A., del prodotto a termine con consegna nel semestre estivo aprile 2015/settembre 2015 al PSV, rilevate da ICIS-Heren”;
- c) all'articolo 8, comma 8.3 la formula relativa alla QTE^k è sostituita con la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[\frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL}) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CRV^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07, espressa in euro/Smc;
- CRV^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- CRV^{BL} è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;

d) la Tabella n. 9 è sostituita dalla seguente Tabella:

Tabella n. 9 – Componente CCR

| Valori in €GJ | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Da 01/10/13 a 31/03/14</i> | <i>Da 01/04/14 a 30/09/14</i> |
| 0,816867 | 0,782609 |
| <i>Da 01/10/14 a 31/03/15</i> | <i>Da 01/04/15 a 30/09/15</i> |
| 0,722248 | 0,707268 |
| <i>Da 01/10/15 a 31/03/16</i> | <i>Da 01/04/16 a 30/09/16</i> |
| 0,723980 | 0,701264 |

2. di pubblicare con successivo provvedimento, i livelli dell'elemento QT_{MCV} di cui alla Tabella n. 8 del TIVG in vigore dall' 1 ottobre 2015;
3. di prevedere che in relazione ai valori dell'elemento QTF_i di cui all'articolo 8 del TIVG in vigore dall'1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015:
 - a. entro il 15 settembre 2015, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di QTE^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i ;
 - b. entro il 30 settembre 2015, l'Autorità pubblica i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito di cui alla Tabella n. 5 del TIVG;
4. di prevedere con successivo provvedimento, con riferimento alla definizione della componente C_{MEM} per i successivi anni termici, la definizione delle modalità puntuali per la verifica del grado di liquidità e di concentrazione del mercato nazionale per valutare la sussistenza delle condizioni atte a consentire il passaggio alle quotazioni nazionali, in considerazione del più ampio processo normativo e regolatorio in corso, finalizzato alla progressiva revisione del perimetro delle tutele di prezzo;
5. di prorogare, pertanto, al 31 marzo 2016 la conclusione del procedimento, avviato con la deliberazione 23/2014/R/gas, per gli aspetti relativi alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per gli anni termici successivi all'anno termico 2015-2016;
6. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni